

Il nuovo decreto “Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”

Nota di approfondimento

Entrerà in vigore il prossimo 3 giugno il decreto che aggiorna il quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Si tratta del **DM 28 ottobre 2025** e consiste in un testo organico che riunisce, e in parte modifica, tutti gli obblighi relativi all’isolamento dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti, e alla mobilità sostenibile ed elettrica.

Il nuovo decreto sostituirà l’attuale impianto normativo sulla stessa materia, stabilito dal DM 26 giugno 2015, c.d. “Requisiti minimi 2015”.

Fino al 2 giugno 2026 continuano ad applicarsi i requisiti dello stesso DM 26 giugno 2015.

Le principali **novità** riguardano i seguenti ambiti:

- modifiche dei parametri dell’edificio di riferimento, che il progettista deve utilizzare sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, con l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici;
- differenziazioni dei valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico H'_T , validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- modifiche relative alle ristrutturazioni importanti di secondo livello, tra cui lo stralcio della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'_T ;
- specifica secondo cui le verifiche sull’involucro devono essere svolte utilizzando le superfici esterne lorde;
- modifiche ad alcuni requisiti degli impianti, in termini di obblighi di installazione di sistemi BACS per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di potenza superiore a 290 kW;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

Di seguito si fornisce un approfondimento del nuovo decreto.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, sono **“edifici di nuova costruzione”** gli edifici il cui titolo abilitativo sia richiesto a partire dal 3 giugno 2026. Sono assimilati a tali edifici anche:

- gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il loro titolo abilitativo;
- l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 metri cubi. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio o, per gli ampliamenti, solo alla nuova porzione di edificio.

Viene quindi sostanzialmente confermata la definizione di **“Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione”** già contenuta nel decreto Requisiti Minimi 2015, con l'aggiunta della specifica secondo cui, per le nuove porzioni di edificio con un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale a 500 m³, l'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche (a seconda dei casi specifici).

Vengono altresì confermate le definizioni di ristrutturazione importante (di primo e di secondo livello).

Sono **“ristrutturazioni importanti di primo livello”** le ristrutturazioni che, oltre a interessare l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

Sono **“ristrutturazioni importanti di secondo livello”** le ristrutturazioni importanti che interessano l'involucro edilizio con una incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare anche l'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

Infine, sono **“riqualificazioni energetiche”** gli interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio, ossia

quelli che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

Viene aggiunta la definizione della “**ristrutturazione dell'impianto termico**” all'interno del paragrafo dedicato alle ristrutturazioni importanti.

In dettaglio, la ristrutturazione di un impianto termico è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica in caso di installazione di un impianto termico individuale a seguito del distacco dall'impianto termico centralizzato.

Restano le **deroghe**, già oggi previste, dall'applicazione del decreto:

- gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio le tinteggiature), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti.

Tra le deroghe previste, viene specificato che, in caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso, non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

Come già oggi previsto, in caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze (tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B) sono incrementati del 30%.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento

Il decreto riporta una serie di **prescrizioni comuni** applicabili tanto agli edifici di nuova costruzione, quanto alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche (capitolo 2 dell'Allegato 1).

Tra queste, si evidenzia che nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, occorre verificare l'assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture di edifici, al fine di limitare i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare (ovvero la capacità di riflettere le radiazioni solari incidenti).

Altri requisiti riguardano l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta da impianti per la climatizzazione invernale di nuova installazione e il rendimento energetico delle unità di produzione nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione.

Come già oggi previsto, il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Per tutte e tre le tipologie di ristrutturazione/riqualificazione, si sottolinea che nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm. Resta fermo che nei comuni montani situati ad altitudine maggiore di 1.000 metri, l'altezza minima dei locali abitabili è 2,55 m.

Novità:

- Entro il 3 giugno 2026, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi deve essere debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.

- In caso di sostituzione del generatore di calore, occorre dotarlo di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali dispositivi deve essere debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.
- Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, viene specificato che nel caso di intervento riguardante le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Inoltre, è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.

Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

Oltre al rispetto delle prescrizioni comuni per tutti gli edifici/interventi (capitolo 2 dell'Allegato 1), gli edifici di nuova costruzione devono attenersi a **requisiti e prescrizioni specifici**, riportati nel capitolo 3. Le ristrutturazioni importanti di primo livello devono attenersi ai requisiti e prescrizioni previsti per gli edifici di nuova costruzione.

Nei casi di ampliamento, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nei casi di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla prestazione relativa al servizio o servizi energetici interessati (ad esempio, climatizzazione invernale, estiva, ecc.).

Resta fermo che, per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

Di conseguenza, il progettista deve verificare che gli indici di prestazione energetica invernale, di prestazione termica per il raffrescamento e di prestazione energetica globale siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l'edificio di riferimento (per il quale i parametri

energetici quali le trasmittanze termiche, nonché le ulteriori caratteristiche termiche e di impianto sono dati nelle relative tabelle di cui al capitolo 1 dell'Appendice A).

Analogamente, il progettista deve verificare che:

- il parametro H'_T (coefficiente medio globale di scambio termico) risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 e Tabella 11, dell'Appendice A;
- il parametro relativo all'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 12 della Appendice A;
- le efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (per il quale i parametri sono dati nelle tabelle 7 e 8 dell'Appendice A).

Per quanto riguarda l'**utilizzo di energia da fonti rinnovabili**, devono essere rispettati i principi e le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28/2011, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili a servizio degli edifici, stabiliti dall'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si sottolinea che le soglie minime di integrazione sono state recentemente aggiornate col [recepimento nazionale](#) della direttiva europea 2023/2413 c.d. RED III.

Il rispetto dei suddetti requisiti qualifica l'edificio come edificio a energia quasi zero (nZEB), sia esso nuovo o ristrutturato.

Viene inoltre confermato che, nel caso della presenza, a una distanza inferiore a 1.000 m dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche necessarie al collegamento a tali reti.

Novità:

- Viene introdotta la considerazione dei ponti termici dell'edificio di riferimento, attraverso le trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne ed esterne, in funzione della zona climatica, di cinque diverse tipologie:
 - Aggancio balcone
 - Davanzale serramento

- Spalla serramento
- Architrave serramento
- Cassonetto serramento

Ciò significa che la prestazione energetica dell'edificio di riferimento, rispetto a cui condurre la verifica dell'edificio reale, sarà determinata anche sulla base dei ponti termici.

- I valori massimi ammissibili del coefficiente medio globale di scambio termico H_T sono stati distinti tra edifici nuovi ed edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello. I relativi valori, differenziati per le diverse zone climatiche, sono riportati nelle Tabelle 10 e 11 dell'Appendice A. Per gli edifici ristrutturati, tali valori dipendono dal rapporto (ex ante) tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento. Per i calcoli funzionali a queste verifiche, si devono utilizzare le superfici esterne lorde.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello, viene precisato che occorre verificare il rispetto dei **requisiti** e delle prescrizioni già valide per le riqualificazioni energetiche (Capitolo 5), fatte salve alcune eccezioni.

I requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori.

Tra questi, occorre verificare che i valori dei parametri caratteristici della porzione di involucro su cui si è intervenuti, tra cui i valori delle trasmittanze e del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nelle pertinenti tabelle dell'Appendice B.

Per gli impianti vanno rispettati i pertinenti requisiti (riportati nel paragrafo 5.3 per le diverse tipologie).

Novità:

- Viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'_T .
- La verifica, rispetto a un valore limite, della trasmittanza termica deve anche essere comprensiva dei ponti termici (Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2).

Le tipologie di ponti termici ai fini di tale verifica sono 11 (tra cui pilastri, solai interpiano, angoli, etc.), con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell'isolante (sul lato esterno, interno, ovvero in intercapedine).

Riqualificazioni energetiche

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

Si sottolinea che le prescrizioni coincidono con quelle per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con l'eccezione della verifica delle trasmittanze termiche, che non sono comprensive dei ponti termici.

Qualora l'impianto termico non sia a servizio della singola unità immobiliare, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazione delle pareti, installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno o verso ambienti non climatizzati, occorre installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, assistiti da compensazione climatica.

Novità:

- Per le pompe di calore e macchine frigorifere, sono stabiliti, in relazione al tipo di macchina, i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE (etichettatura energetica).

Sono state eliminate dal decreto le tabelle che riportano puntualmente tali requisiti, per cui occorre fare riferimento ai regolamenti di prodotto. Si

sottolinea che i requisiti sono gli stessi validi per l'accesso al [Conto Termico 3.0](#).

- Viene aggiunta la specifica secondo cui, nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (secondo il Regolamento UE 305/2011 e 3110/2024) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante.

Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta le caratteristiche, quali il tipo di tecnologia, il consumo energetico, la potenza, ecc..

Tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici

Novità:

- Sono stabiliti requisiti e prescrizioni validi per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni indicate.

I requisiti, riportati nel Capitolo 6 dell'Allegato 1, sono differenziati tra edifici non residenziali (dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico o dotati di parcheggi con posti auto ad accesso privato) ed edifici residenziali.

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con oltre 10 posti auto, scatta l'obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti.

Per gli edifici non residenziali l'obbligo si estende all'installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, oltre che di canalizzazioni minime, in base al numero di posti auto, alla tipologia dei punti di ricarica e alla tipologia di intervento previsto.

Si sottolinea che tutti gli edifici non residenziali, anche quelli non sottoposti a ristrutturazione, con più di 20 posti auto, sono soggetti a obblighi di installazione di punti di ricarica, con decorrenze tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030, sempre a seconda del numero di posti auto.

Tabelle di sintesi (capitolo 7 dell'Allegato 1)

Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 3 e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se collegati a impianto tecnico esistente. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: • di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2; • delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 7 e 10; • dei requisiti relativi al coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H^+_{T}), di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto i.; • dei requisiti relativi al parametro $A_{ext,est}/A_{um,util}$, di cui al paragrafo 3.3, punto 2, lettera b), punto ii.; • in caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 come se si trattasse di un edificio nuovo. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente, con volume lordo climatizzato maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m ³ , e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione energetica.	Rispetto dei requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui al paragrafo 2.2.
	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente con volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore o uguale ai 500 m ³ .	Rispetto dei requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. In caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto

		presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti (tabelle 4, 5 e 6), applicazione dei requisiti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i), e 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).
Ristrutturazione importante di secondo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4, 5 e 6 e in particolare: • dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento; • dei requisiti di trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici di cui all'Appendice B, delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involucro dell'edificio interessati dai lavori di ristrutturazione importante di secondo livello; • dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; • dei requisiti pertinenti per l'integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici.
Riqualificazione energetica (ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)	Intervento che interessa: • coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all'Appendice B per le parti dell'involucro dell'edificio interessate all'intervento.
<i>Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili</i>	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
Tutti gli edifici esistenti non residenziali, anche se non sottoposti a ristrutturazione		Per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al capitolo 1, paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate, rispetto di tutti i requisiti e prescrizioni pertinenti di cui al capitolo 6 (integrazione di punti di ricarica di veicoli elettrici).